

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Ditta F.A.G. s.r.l. con sede in Piazza del Popolo 65, Savigliano (CN), in data 02.04.1991 prot. n. 8152, aveva chiesto di coltivare una cava di inerti in Comune di Cuneo località Torre Aceglio, e precisamente su parte del mappale 294 (ex 39) del foglio 123;
- la Regione Piemonte in data 26.09.1991 prot. n. 4028, aveva espresso parere favorevole alla coltivazione della cava ai sensi della vigente regolamentazione;
- successivamente alla presentazione di elaborati integrativi al progetto da parte della società proponente, con Delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 25.07.1995 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28.02.1996, la Civica Amministrazione aveva approvato e licenziato gli schemi di convenzionamento;
- la quantità autorizzata di materiale inerte da prelevare risultava pari a 530.000 mc su una porzione di terreno avente superficie pari a circa 10 ha;
- le prescrizioni indicate nell'autorizzazione prevedevano che il recupero della cava venisse effettuato mediante il ritombamento parziale dello scavo lasciando un gradino di circa 5 metri rispetto al livello medio della campagna circostante;
- al fine di eliminare tale incongruenza il Comune di Cuneo aveva ricercato e trovato un accordo con la F.A.G. che, nel 2000, ha presentato un progetto di rinnovo della coltivazione cava avente le seguenti caratteristiche:
  - *portare la massima profondità degli scavi dai 6 metri attuali autorizzati a 10 m*
  - *in fase di recupero riportare il livello al piano campagna senza lasciare una fossa di profondità di circa 5 m (con copertura superficiale pari ad almeno 40 cm di strato vegetale)*
  - *il volume di scavo totale sarà pari a circa 820.000 mc;*
- la F.A.G. S.r.l. ha quindi sottoposto il progetto di rinnovo della coltivazione unitamente all'ampliamento mediante approfondimento nonché modifica del recupero finale della cava di Torre Aceglio, il quale, dopo essere stato sottoposto alla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 10 L.R. 40/1998, è stato escluso dalla procedura di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 della medesima legge regionale 40/1998 e approvato da parte della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia con parere favorevole. Il nuovo progetto di rinnovo con annessa convenzione è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 153 del 29.10.2002, e l'Amministrazione comunale ha stipulato con la F.A.G. S.r.l. l'apposita convenzione in data 21.02.2003;

Dato atto che:

- la prescrizione n. 9 della suddetta convenzione prevede che la F.A.G. realizzi, a proprie spese e su un terreno di sua proprietà, nell'area di cava, un'area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, successivamente ceduta gratuitamente al Comune;

- la F.A.G. ha presentato all'Amministrazione comunale il progetto per la realizzazione dell'area ecologica in esame su una porzione del sito destinato a cava, prevedendo l'ingresso sulla strada provinciale n. 21 "Bovesana", unica alternativa valida per permettere il facile accesso da parte dei cittadini;
- la Provincia, per evitare l'instaurarsi di situazioni pericolose dovute a mezzi fermi in carreggiata nell'attesa di svoltare nell'area e mezzi lenti in uscita dalla stessa, non ha permesso la realizzazione dell'ingresso sulla strada provinciale n. 21 "Bovesana", decisione che ha obbligato i progettisti della F.A.G. a elaborare un nuovo progetto in un nuovo sito, in accordo con l'Amministrazione comunale;
- l'Amministrazione comunale, dopo attente valutazioni sulla nuova localizzazione dell'area ecologica al fine di garantire comunque una buona baricentricità della stessa rispetto alle utenze dell'oltre Gesso e l'inserimento in un'area idonea a vocazione industriale-commerciale, ha individuato e proposto un terreno di proprietà comunale, nell'area artigianale a ovest dell'AUCHAN, come rappresentato in planimetria. Catastralmente, l'area è individuata dal foglio 103 mappale 202 ed è situata in una zona schermata dalla viabilità principale, lontano da abitazioni, confinante con la parte posteriore del fabbricato "Decathlon" e la ferrovia Cuneo-Mondovi;

Considerato che:

- l'art. 2 della L.R. 23 aprile 2007 n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite (per sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, così come da ultimo modificato dalla L.R. 22/2007, la tariffa è pari a euro 0,45 al metro cubo, di cui 70% al Comune e 30% alla Regione);
- la Legge di cui sopra prevede che eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave autorizzate e Comuni, devono essere sottratti dalla tariffa dovuta. La Regione prevede inoltre che, se tali contributi risultano essere maggiori rispetto alla tariffa prevista a favore dei Comuni, l'eccedenza venga mantenuta a favore dei Comuni stessi, e nel contempo detratta dalla quota regionale;
- la F.A.G., effettuando una coltivazione di cava, deve sottostare al pagamento delle tariffe sopra riportate;
- la realizzazione dell'area ecologica in esame è da paragonarsi ad un contributo che la F.A.G. deve versare all'Amministrazione comunale per l'attività di cava e il suo valore, da valutazioni tecnico-economiche effettuate, supera la tariffa che la F.A.G. deve versare al Comune di Cuneo e alla Regione per il materiale scavato da inizio 2007 fino a fine coltivazione;

Considerato infine che, alla luce di quanto sopra riportato, occorre provvedere alla modifica e integrazione della prescrizione 9) della convenzione in essere tra la F.A.G. e il Comune di Cuneo, sia per quanto riguarda la localizzazione dell'area ecologica da realizzare sia per la detrazione della tariffa che la F.A.G. deve pagare al Comune di Cuneo e alla Regione;

Vista pertanto la nuova bozza di testo per la modifica e l'integrazione della prescrizione 9) della convenzione in essere tra la F.A.G. e il Comune di Cuneo, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che il nuovo testo della prescrizione 9) della convenzione è stato accettato dalla F.A.G., così come da lettera trasmessa in data 12 marzo 2008 prot. n. 14351;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l'8 dicembre 2004;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall'aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, Tecco Giuseppe e Bergese Riccardo, sono pertanto presenti n. 35 componenti;

Presenti in aula	n. 35
Non partecipano alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 35
Astenuto	n. 1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE)
Votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni meglio precisate in premessa, l'allegata nuova bozza di testo della prescrizione 9) della convenzione in essere tra la F.A.G. e il Comune di Cuneo per la coltivazione della cava sita in località Torre Acceglio e di dare atto che la stessa sostituisce integralmente la prescrizione 9) della convenzione stessa;

2. di dare atto che, il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Presenti in aula	n. 35
Non partecipa alla votazione	n. 1 Terzano Maurizio
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

“..... O M I S S I S .....”